

**Illuminismo** Per I. si intende sia l'età della storia d'Europa compresa tra la conclusione delle guerre di religione del 17° sec. o la rivoluzione inglese del 1688 da un lato e la Rivoluzione francese del 1789 dall'altro, sia la connessa evoluzione delle idee in fatto di religione, scienza, filosofia, politica, economia, storiografia e il rinnovamento delle forme letterarie nel corso del 18° secolo. La metafora della luce contenuta nel termine (fr. *Âge des lumières*; ingl. *Enlightenment*; ted. *Aufklärung*) deriva dalla secolarizzazione e laicizzazione dell'idea di provvidenza o progresso, intesa come attività storica umana: così il concetto di 'luce di natura' fu anteposto e contrapposto dai deisti inglesi alla rivelazione cristiana in quanto possesso originario della mente umana; così pure la scoperta delle leggi naturali apparve una più piena rivelazione o 'illuminazione'. Confluirono con questi due motivi le conclusioni ottimistiche del dibattito sulla teodicea, l'idea della superiorità dei moderni rispetto agli antichi prevalsa in un'annosa querelle, l'ideale continuità con la rivoluzione scientifica e con la rinascenza, lasciando emergere la caratteristica immagine del trionfo della ragione contro le tenebre del fanatismo e della superstizione, che divenne corrente verso la metà del secolo. I contenuti filosofici e scientifici della cultura dei lumi rinviano a un complesso programma di rinnovamento ideologico, civile, politico, che fu elaborato variamente nei diversi paesi (v. *fig.*) e accompagnò ovunque la crescente egemonia della borghesia commerciale e industriale in lotta con le strutture del sopravvissuto mondo feudale.



## 1. Religione e ragione

L'affermazione solenne dell'autonomia della ragione, che è alla radice della cultura dei lumi, maturò in cerchie ristrette e assunse un peculiare significato politico e religioso negli ultimi decenni del 17° secolo. La superfluità di ogni rivelazione divina, il distacco dalle varie ortodossie ecclesiali, l'autonomia delle leggi morali, l'immagine razionale di un Dio architetto del cosmo svelato dalla nuova scienza, sono gli aspetti costruttivi del deismo, del quale si considera generalmente iniziatore [E. Herbert of Cherbury](#). Ma le grandi linee della disputa settecentesca sulla religione naturale e rivelata hanno piuttosto la loro origine nella critica negativa del cristianesimo storico e della tradizione biblico-ecclesiastica, svolta sia dai grandi eruditi olandesi, sia dai libertini e spiriti forti francesi.

Le condizioni propizie per la maturazione del deismo si crearono in [Inghilterra](#), quando gli eccessi fanatici dell'età puritana stimolarono la formazione di élite di eterodossi, dissenzienti e increduli. All'indomani della rivoluzione del 1688, si richiamarono a [J. Locke](#) i deisti e i freethinkers, radicalizzando però in senso antireligioso e politico le sue vedute di cristianesimo ragionevole, infrangendo la tregua con l'episcopato anglicano e il rispetto esteriore per le tradizioni. Si posero su questa strada [J. Toland](#), J.A. Collins, [M. Tindal](#), W. Wollaston e molti altri polemisti e libellisti, la cui rivendicazione di un «cristianesimo senza misteri» si modificò presto in posizioni panteistiche, materialistiche e ateistiche, consapevolmente legate alla critica dell'ideologia whig o tory, e della collusione tra potere politico e religione. Sostenitore di un deismo 'cristiano' fu [S. Clarke](#), che combatté i deisti estremisti usando come argomento apologetico l'immagine newtoniana dell'universo-macchina.

La controversia deistica, che si svolse con molta vivacità fino al 1730 circa, coinvolse posizioni politiche di varia tendenza: inizialmente sovversiva, finì per penetrare nei circoli aristocratici, contagiando e acquisendo al deismo anche politici e letterati conservatori, come Bolingbroke e [A. Pope](#). Una vivace reazione al deismo da parte anglicana ebbe i suoi più originali protagonisti nei vescovi e apologisti [J. Butler](#) e G. [Berkeley](#), che seppero trasferire la disputa sul piano etico e filosofico. La controversia era sostanzialmente esaurita, quando [D. Hume](#) ne ricompose i momenti nella brillante summa dei suoi Dialogues concerning natural religion e ricapitolò dal punto di vista della sua psicologia della 'credenza' l'analisi antropologica, sociologica, politica della religione, svolta fin dalla metà del 17° sec. da [P. Bayle](#), Fontenelle, dagli eruditi e dai viaggiatori.

Queste furono anche le fonti della critica antireligiosa svolta clandestinamente in [Francia](#), nei primi decenni del secolo, da [N. Frèret](#), H. de Boulainvilliers, C.C. Du Marsais, [J. Meslier](#) e altri compilatori di manoscritti anonimi, pubblicati dopo il 1760 da d'Holbach. [La critica](#) della collusione tra altare e trono, la polemica contro il gesuitismo e il rigorismo giansenistico, l'esigenza di emancipazione politico-religiosa si uniscono qui a un anticlericalismo più risentito, a una più decisa ripresa di tesi epicuree e spinoziane e a una più massiccia campagna ideologica. La disputa emerse cautamente nei primi scritti di [Montesquieu](#) e [Voltaire](#), acquistò impeto verso la metà del secolo in anonime pubblicazioni deistiche o ateistiche, fu repressa, risorse con gli scritti di [D. Diderot](#) e C.-A. Helvétius, seguì la sorte dell'Encyclopédie, e finalmente dilagò nelle innumerevoli compilazioni materialistiche ed empie edite da d'Holbach. Voltaire tuttavia respinse le radicali conclusioni ateistiche e materialistiche degli enciclopedisti, difendendo il credo deistico che aveva assimilato dagli scrittori inglesi. [J.-J. Rousseau](#), dopo un periodo di stretta collaborazione con gli enciclopedisti, maturò una personale rivendicazione del teismo, espressa nell'Émile e nelle Rêveries e profondamente connessa con le sue vedute morali, educative e politiche.

La stessa multiforme varietà del deismo franco-inglese non consente di ridurre a una formula la critica illuministica della religione; e il quadro si fa ancor più folto se vi si fanno rientrare le discussioni sulle credenze dei primitivi, sugli dei pagani, sulle religioni extra-europee, sui miti e sulle favole antiche, strettamente legate alla mitografia erudita e all'esegesi biblica del tardo Seicento.

In [Germania](#) la discussione sulla religione assunse forme erudite e meno vivacemente polemiche, nell'esegesi razionalista di [C. Wolff](#), H.S. Reimarus, nelle discussioni sullo spinozismo, sul deismo e sulle scritture che coinvolsero [G.E. Lessing](#), J.G. Hamann, [J.G. Herder](#) e F.H. Jacobi. Gli esiti della controversia sono rappresentati dalla proposta kantiana di una «religione nei limiti della ragione pura», inserita nel contesto della critica della metafisica e della fede pratica scaturente dagli imperativi morali; e, d'altro lato, dall'interpretazione storicistica della provvidenza come progresso e rivelazione continua, dall'ideale lessinghiano di una perpetua «educazione del genere umano», dalla filosofia della storia di [Herder](#).

## 2. Scienza e filosofia

Non è possibile segnare una netta cesura tra la maturazione del metodo sperimentale nel 17° sec., il razionalismo e l'empirismo da un lato, la gnoseologia illuministica dall'altro. Controverso è il ruolo del metodo e della fisica di [R. Descartes](#) nello sviluppo delle scienze, nella formazione di una generale concezione meccanicistica della natura e nel razionalismo dei lumi. D'altra parte le acquisizioni del metodo galileiano vennero a convergere, attraverso l'opera degli accademici del Cimento, di [R. Boyle](#) della [Royal Society](#), di [B. Pascal](#), [C. Huygens](#) e dell'Académie des Sciences, nella sintesi newtoniana. Alle soglie del 18° sec. la rivoluzione scientifica era compiuta. La meccanica razionale rappresentava un modello epistemologico per tutte le altre scienze, destinate a estendersi e ramificarsi per circa due secoli senza sostanziali mutamenti nei loro concetti fondamentali. Di qui anche l'egemonia del metodo sperimentale newtoniano sulla riflessione epistemologica.

In Francia furono più sensibili le resistenze opposte alla nuova sintesi scientifica dalla scolastica cartesiana e dai metafisici malebranchiani. Dopo compromessi di vario genere, la sintesi newtoniana fu divulgata da Voltaire, [Buffon](#), Maupertuis, [Madame du Châtelet](#); suoi singoli aspetti furono rinnovati da [d'Alembert](#), A.-C. Clairaut, [Maupertuis](#), [L. Euler](#), [R.G. Boscovich](#). In generale, la fisica newtoniana nutrì anche la polemica ideologica dei philosophes francesi, mentre in Germania e in [Italia](#) fu recepita, rispettivamente, nell'ambito delle discussioni metafisico-gnoseologiche della scuola leibniziana, e della tradizione tecnico-matematica della scuola galileiana.

L'altro aspetto capitale della filosofia dei lumi è rappresentato dallo svolgimento e adattamento della gnoseologia di Locke: l'origine empirica delle idee, l'analisi dei processi associativi, la critica delle illusioni linguistiche come fonte di falsi dilemmi metafisici fornirono una soddisfacente giustificazione del metodo sperimentale, confluendo in Inghilterra e in Europa con gli sviluppi delle scienze esatte. Vi si richiamarono i filosofi italiani da [A. Genovesi](#) a [P. Verri](#) e [C. Beccaria](#); Voltaire, [É. Bonnot de Condillac](#), Helvétius condussero in nome di Locke una serrata critica dello 'spirito di sistema' che aveva dominato le costruzioni dei filosofi razionalisti del Seicento. I criteri analitici lockiani furono fatti valere da Condillac nell'analisi del linguaggio, da Helvétius nella [critica sociale](#) e politica, soprattutto contro i privilegi dell'educazione aristocratica. D'altra parte Diderot si rifece, oltre Locke e la sintesi newtoniana, al grande

progetto baconiano di una connessione articolata tra scienze pure, arti meccaniche e tecnologia, che trovò la sua pratica realizzazione nell'Encyclopédie.

Comune agli enciclopedisti è la concezione non speculativa della filosofia, intesa appunto come riflessione epistemologica sulle varie scienze e sulle loro articolazioni, in vista di un preciso programma economico, politico, civile. I medesimi motivi operano, in direzioni diverse, nell'indagine epistemologica di Berkeley e di Hume, entrambi critici del metodo sperimentale e delle pretese oggettivistiche connesse ai 'modelli' fisici (come il concetto di corpuscolo materiale, l'infinito matematico e i raggi ottici). Mentre la critica di Berkeley mirava a mettere in crisi i fondamenti teorici della fisica sperimentale in funzione di una restaurazione metafisica dell'antica immagine del cosmo, qualitativa e platonizzante, Hume operò la dissoluzione scettica dei processi logici e dei presupposti metafisici impliciti nel metodo newtoniano, mostrandone l'origine in abiti psicologici indebitamente ipostatizzati. È noto che la caduta dei presupposti metafisici della fisica, operata da Hume, scosse [I. Kant](#) dal 'sonno dogmatico' che contrassegna i suoi lavori giovanili. Il problema originario della filosofia critica si configurò in parte come tentativo di ricostruire i fondamenti logici della fisica newtoniana, non più sulle basi irrecuperabili della metafisica razionalista, ma radicandoli nelle strutture a priori della sensibilità e dell'intelletto, così da sottrarli a ogni relativismo scettico. Tempo e spazio assoluti e le leggi della meccanica acquistavano così – dopo un'elaborazione scientifica secolare – lo status ontologico di 'forme' trascendentali, condizionanti l'esperienza.

### **3. L'I. politico**

Una prima caratteristica comune ai politici dell'I. consiste nel punto di vista pragmatico, che accantona la trattazione dei problemi politici in chiave di ragion di Stato, e di prudenza o arte di governo – dominante negli scrittori 'machiaavellici' del Seicento – sostituendovi l'impegno riformistico, la tensione volontaristica a mutare i rapporti sociali. Una seconda costante si riassume nel quesito di Hume, «se la politica possa ridursi a scienza». Entrambe le esigenze riflettono il nuovo ruolo storico della borghesia e l'incidenza crescente della tecnologia e della scienza nella vita associata.

Il peculiare grado di sviluppo economico e politico raggiunto dall'Inghilterra negli anni della rivoluzione 'gloriosa' segnò anche un nuovo punto di partenza per l'egemonia della borghesia commerciante. Al nuovo ordinamento, sorto politicamente dal compromesso e sancito dalla Costituzione del 1689, cui la teoria contrattualistica lockiana offriva giustificazione, fece seguito la prassi empirica dell'equilibrio tra i vari poteri dello Stato (monarchia, parlamento, magistratura) e del governo di gabinetto. Assorbendo le tensioni sociali, questo ordinamento favorì lo sviluppo della rivoluzione industriale – dalla metà del secolo in poi – entro un quadro di sostanziale conservazione sociale. Della stabilità delle istituzioni inglesi e di un moderato conservatorismo liberale furono interpreti Bolingbroke, Hume e i grandi storici scozzesi. Anche l'opera dell'economista scozzese [A. Smith](#), nel suo orientamento sociologico, alieno da giudizi di valore, riflette la prassi politica liberale nell'analisi dei processi produttivi capitalistici, dei sottostanti conflitti sociali, della distribuzione della ricchezza, e più in generale nella concezione dello Stato di diritto, rigorosamente limitato nelle sue funzioni economico-sociali.

In Francia, il modello costituzionale lockiano operò profondamente nei programmi di riforma dei philosophes e nella volontà di ricondurre la politica ai modelli esplicativi delle scienze. Voltaire dette l'avvio a un vivace movimento di opinione a favore di un trapianto delle libertà inglesi, che non avrebbe

cessato di diffondersi in Europa in tutto il corso del secolo. Nel suo capolavoro, Montesquieu mediò questa esigenza con il tentativo di gettare le basi di una scienza dell'uomo storico-sperimentale e articolò la sua indagine facendo convergere attorno alla formazione delle leggi le componenti religiose, economiche, etico-politiche presenti storicamente nelle varie società. La proposta politica implicita nell'Esprit des lois era quella di un'illuminata razionalizzazione dello Stato, mediante il rinnovo delle antiche forme parlamentari cadute in disuso nell'età assolutistica. Non diversamente orientati furono, in generale, i fisiocratici, teorici del laissez faire in economia, in funzione di un'emancipazione dalle restrizioni e strutture feudali, di una liberalizzazione dell'economia agricola e di un alleggerimento della pressione fiscale sulla proprietà latifondistica. Appaiono dominanti, in questa prospettiva, le proposte riformistiche degli economisti, di G. Bonnot de Mably, di G.-T.-F. Raynal, mentre in taluni articoli dell'Encyclopédie e negli scritti di Helvétius e d'Holbach la violenta polemica antireligiosa si accompagnava a prospettive politiche più radicali, in senso laico e democratico. Le idee egualitarie che si affacciano in alcuni scritti di Diderot, in Morelly, S.-N.-H. Linguet, e più tardi nel comunismo utopistico di F.-N. Babeuf, si richiamano piuttosto alle utopie della rinascenza, alla polemica contro la civiltà-corruzione, al mito del buon selvaggio. Si può considerare intermedia tra il riformismo dei philosophes e l'egualitarismo degli utopisti la teoria democratica di Rousseau, nella quale confluiscono la problematica giusnaturalista e lockiana da un lato, l'assolutismo hobbesiano dall'altro (con il tema della volontà generale). Il prevalente carattere normativo del Contrat social, le sue complesse implicanze morali, educative, religiose, segnano il profondo distacco di Rousseau dagli altri politici dell'I., nel senso di una concezione etica della vita politica, ben lontana dalla tendenza sociologica o scientifica comunemente affermatasi tra loro.

Guidato dall'irradiamento cosmopolitico dell'I. franco-inglese, il riformismo e dispotismo illuminato seguì orientamenti differenziati nei vari paesi europei. Le riforme trovarono terreno propizio laddove sussisteva un tessuto socioeconomico sviluppato, come nella Toscana leopoldina e nella [Lombardia](#) dei Verri e di [C. Beccaria](#); conservarono carattere autoritario ed ebbero scarsa presa sulle strutture civili nell'Impero austriaco sotto Maria Teresa e Giuseppe II, nella [Russia](#) di Caterina II e nella [Prussia](#) di Federico II. Il regno di Napoli vide la fioritura autonoma di un complesso moto intellettuale, di cui furono protagonisti [F. Galiani](#), [A. Genovesi](#), F.M. Pagano, [G. Filangieri](#), che recepirono e rielaborarono originalmente negli studi storici, giuridici, economici, le proposte emerse dal gran dialogo europeo, promuovendo e sopravanzando insieme le riforme civili, rese discontinue e incerte dall'irrisolta azione della monarchia e dall'organica arretratezza del regno.

Già attorno al 1760 la politica coloniale degli Stati europei aveva trovato critici acuti nei philosophes, sensibili al fascino dello stato di natura e del buon selvaggio, in nome della filantropia. La richiesta di abolire la tratta dei neri nelle colonie americane, l'analisi dello sfruttamento coloniale delle [Indie](#) e del corrispettivo arricchimento commerciale delle grandi compagnie si delinearono con maggior precisione negli scritti dei viaggiatori e nell'opera dell'abate Raynal. La formazione ideologica dei philosophes americani si svolse in tale ambiente, riflettendo variamente, oltre al filantropismo e all'anticolonialismo, anche le premesse lockiane e baconiane dell'enciclopedismo: [T. Paine](#) teorizzò i fondamenti etici della rivoluzione americana, [T. Jefferson](#) vi introdusse le fondamentali scelte politiche, B. Franklin ne interpretò i valori popolari, attraverso un'attiva mediazione con i circoli illuministici francesi. Così, firmatari della Dichiarazione d'indipendenza del 1776, essi la giustificarono alla luce dei medesimi principi dell'autogoverno, del consenso, delle garanzie dei diritti individuali, che erano alla base del contrattualismo lockiano e che – in assenza di rigide strutture socio-economiche – conferirono una

fisionomia peculiare al liberalismo americano e all'evoluzione storica degli Stati Uniti, propaggine autonoma dal ceppo dell'I. europeo.

#### 4. L'I. giuridico

Il complesso delle concezioni razionalistiche assunte dalla filosofia illuminista del 18° sec. in relazione al diritto – incentrate sulla critica alla tradizione, alle istituzioni, all'ordine morale e alle normative vigenti – trova espressione nell'individualismo, che attribuisce un ruolo centrale al singolo, a cui vengono riconosciuti nuovi diritti, codificati per la prima volta in Francia nella *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789. L'I. giuridico fa propria anche la tesi utilitaristica, in virtù della quale è moralmente buono solo ciò che rende possibile il conseguimento dell'utile sociale. Gli illuministi non rinnegano la razionalità delle norme del diritto naturale, ma ritengono che queste ultime si possano realizzare solo nel diritto positivo; quindi affidano alla volontà del legislatore il compito di tradurre in norme il diritto naturale, ponendo la legge al primo posto nella gerarchia delle fonti. In campo penale, le istanze illuministiche danno luogo a una concezione garantista della pena.

\*\*\*\*\*

#### La progettazione della modernità: l'Illuminismo giuridico

---

#### di Bernardo Sordi - Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto (2012)

#### La progettazione della modernità: l'Illuminismo giuridico

##### Il varo delle riforme

«Changer toutes les magistratures»; «refondre les loix»: sono passati appena due mesi dall'arrivo dei lorenesi in Toscana, nell'estate del 1737. Emmanuel de Nay conte di Richecourt, autorevole e potente membro del Consiglio di reggenza, ha già stilato un incisivo e dettagliato *Plan des changemens à faire en Toscane*, che può inoltrare a Francesco Stefano di Lorena, alla Corte di Vienna.

È soltanto uno dei tanti inizi, nella penisola, di quel *Settecento riformatore* così magistralmente descritto nella monumentale ricerca di Franco Venturi (5 voll., 1969-1990).

Tempi, luoghi, protagonisti possono variare. Anticipazioni rilevanti possono cogliersi in diversi Stati regionali italiani già a fine Seicento. Nell'arco dei primi decenni del Settecento, in ogni caso, l'antico regime conosce un primo, importante, sussulto.

La stabilità dinamica che ha caratterizzato, negli antichi Stati italiani, il lento snodarsi di un lungo Medioevo fatto di pesanti persistenze e solide continuità, appena ordinate e segnate qua e là dall'incedere, sempre più vigoroso, a partire dal Cinquecento, di una sovranità già di chiaro conio moderno, ma ancora intrinsecamente limitata negli obiettivi e nei fini sostantivi di governo, conosce una prima, brusca, accelerazione.

I periodici interventi di assestamento di magistrature e statuti, tipici della pratica quotidiana di governo del territorio, propria di Stati regionali che hanno intessuto di paterni vincoli tutori i rapporti tra centro e periferia, lasciano il posto a disegni di larga portata che mettono in discussione, nella loro complessità, gli assetti istituzionali esistenti e la tradizione giuridica consolidata.

I materiali concettuali accumulati nelle grandi fratture della modernità, dall'Umanesimo al giusnaturalismo, dalla Riforma alla rivoluzione scientifica, per la prima volta vengono convogliati in una precisa prospettiva progettuale, di chiara matrice operativa.

Prende così, progressivamente, forma e consistenza un laboratorio politico-istituzionale inedito, in grado ora di tesaurizzare, ora di stimolare una riflessione teorica ad ampio spettro, che cattura sfere sempre più ampie del sociale, si propone di analizzarle, studiarle, classificarle, di farne oggetto di 'aritmetica politica', non per mera erudizione, ma al contrario in vista di un intervento concreto: di 'riforme', appunto, che modifichino l'esistente, lo riordinino sulla base di un progetto razionalmente elaborato.

La realtà sociale non è più soltanto una dimensione da conservare con un attento dosaggio di poteri giurisdizionali. Diventa, al contrario, una realtà da organizzare, da manipolare, da trasformare, sulla base di un disegno di autentica politica del diritto. I modelli giustiziali di governo non sono più sufficienti.

Da un lato, sarà sempre di più la legge (e, più tardi, il codice) la voce e lo strumento privilegiato delle riforme: una legge che cade dall'alto, dall'illuminato *arbitrium* del principe, ma che comincia pure a essere avvertita come il prodotto di una funzione, che richiede quindi ingenti lavori preparatori, inchieste, relazioni, scambi di memorie e discussioni collegiali, e quindi nuove prassi decisionali, da organizzare in commissioni, in giunte, che motivano e documentano millimetricamente il proprio lavoro.

Dall'altro lato, sul piano delle funzioni subordinate, occorre ormai, secondo l'icastica espressione di Pompeo Neri, «prevenire il male, innanzi che segua», offrendo nuovi canali esecutivi alla sempre più incisiva volontà legislativa del principe e inventando nuovi organi e nuove funzioni, cui attribuire compiti di governo tipicamente amministrativi.

La stessa cultura giuridica muta di segno. Da custode della tradizione e dello *ius inventum*, di un diritto esistente più che posto, cui si accede tramite l'*interpretatio* e la mediazione creativa del testo autorevole; ovvero, da depositario di grandi e spesso incontrollabili poteri giudiziari, il giurista, che inizia ad assimilare la ricca temperie dell'età dei lumi e abbraccia nuovi saperi, dalla *philosophie* all'economia politica, veste altri panni, ora da intellettuale, ora da uomo di governo; diventa un demolitore critico del passato e insieme un architetto del futuro, un autentico progettista del nuovo.

Operato questo lavacro, anche la cultura giuridica connota in profondità l'età delle riforme; diventa parte di una cultura orientata al fare, all'azione politica, alla realizzazione concreta: l'Illuminismo che incide nella trasformazione della realtà esistente investe direttamente l'ordine giuridico.

## **Il raggio delle riforme**

L'onda riformatrice, certo, non può essere eccessivamente enfatizzata. Il Settecento riformatore in Italia non è un tessuto unitario; è anzi caratterizzato da isole e da fasi riformatrici ben precise: la Lombardia teresiana e la Milano del «Caffè»; la Toscana della Reggenza e, soprattutto, la Toscana leopoldina; la Napoli di Bernardo Tanucci e Antonio Genovesi, più tardi di Gaetano Filangieri e di Mario Pagano. Isole su cui convergono anche altre realtà che dimostrano un notevole dinamismo istituzionale, come il Piemonte sabauda o i ducati padani di Parma e Piacenza, e di Modena e Reggio.

La cultura illuminista è, inoltre, l'espressione di un sapere prettamente elitario, non di rado di diretta espressione patrizia, e le pratiche di governo, che a quella cultura si ispirano, si presentano come iniziative e operazioni condotte dall'alto, promosse da ristretti circoli di intellettuali, con notevoli difficoltà di tradursi stabilmente nella pratica. Le isole riformatrici continuano a rimanere immerse in una vasta e spesso insormontabile cultura della conservazione e dell'immobilismo, di cui proprio i giuristi accademici e i giuristi di toga costituiscono non di rado la più diretta espressione.

Gli interventi di questa ristretta cerchia di intellettuali, che sempre più intesse collegamenti su scala europea, intendono dispiegarsi su settori assolutamente strategici: le magistrature, l'imposta, il catasto, le comunità, i grani, gli assetti fondiari, le manifatture. In certi casi, iniziano a investire le stesse fonti del diritto, con i primi tentativi di codificazione, e a lambire i delicati rapporti con la Chiesa, con lo scoppio delle lotte antigesuitiche e le prime espressioni di vigoroso giurisdizionalismo. Nondimeno, quegli interventi hanno carattere settoriale, si muovono in campi determinati e specifici, nei quali volta per volta occorre verificare le effettive possibilità di implementazione e le concrete capacità di innesto duraturo negli assetti istituzionali e sociali. Marce indietro e improvvisi *revirements* sono all'ordine del giorno. Ancora a fine Settecento, sui tavoli delle riforme dominano il 'non finito' e l'incertezza progettuale: per di più, da Milano a Firenze, a Napoli, quei tavoli stanno per essere investiti, agli inizi degli anni Novanta, da un'impetuosa ventata restauratrice.

Eppure, al tempo stesso, il messaggio che la cultura delle riforme riesce a ispirare trascende il piano concreto della lotta politica e il braccio di ferro tra un centro, che ha iniziato a progettare società e territorio, e una periferia che, vera roccaforte del patriziato, resiste impermeabile al mutamento.

Messo nel debito conto lo scarto, non di rado notevole, tra progettazione e realizzazione, la cultura delle riforme, anche dove non riesce a tradursi in concreta realtà istituzionale e forse proprio qui, dove il progetto si presenta più ardimentoso e quasi velleitario, nel suo astratto razionalismo, rispetto alla impermeabilità della tradizione, esprime una palingenesi radicale dell'ordine antico, una trasformazione insieme antropologica e concettuale: una palingenesi che avviatasi su questo lento sentiero riformatore, non ne può prefigurare il crollo improvviso; ne anticipa tuttavia incisive linee di trasformazione.



Un cuneo profondo inizia dunque a insidiare le architravi portanti dello Stato di giustizia di antico regime, immettendosi consapevolmente in un percorso di chiara natura europea e anticipando, di fatto, non pochi contenuti del progetto rivoluzionario.

Anche l'Illuminismo giuridico italiano contribuisce a progettare un nuovo ordine politico, gettando le basi di una diversa tipologia statutale e avvicinando la frattura di fine Settecento.

### **Il superamento della tradizione: «un codice fisso di leggi»**

Pensare a un progetto unitario, perfettamente scandito sin dall'inizio e incrinatosi, ovvero sconfitto, soltanto per il peso delle resistenze e delle opposizioni, sarebbe far violenza a una realtà che vive di articolazioni plurali e di spiccate individualità e a un intreccio tra riflessione teorica e concreta azione politica che si tesse, invece, di volta in volta, progressivamente, in un lento, reciproco, scambio.

Eppure questa convergenza, sempre diversa, di teoria e prassi, restituisce, chiarissimo, il dipanarsi di un disegno collettivo univocamente indirizzato verso il superamento della tradizione. Un disegno che inizia a ruotare intorno ad alcuni snodi strategici e che progressivamente consolida alcuni punti di attacco: il rapporto legge-diritto e in parallelo la riscrittura della funzione giurisdizionale; la proprietà e il suo innesto in nuovi canali rappresentativi; infine, dopo alcune significative ma isolate anticipazioni, l'apertura generalizzata, a seguito dell'incontro con la frattura rivoluzionaria, di nuovi sentieri costituzionali.

Fermiamoci un attimo sul primo punto. L'analisi critica del sistema delle fonti del diritto si avvia per tempo, nella prima metà del Settecento, già negli scritti di Ludovico Antonio Muratori, un personaggio per molti versi lontano dall'Illuminismo maturo e ancora estraneo all'ansia palingenetica delle riforme.

Eppure, già con Muratori la tradizione è clamorosamente infranta. La giurisprudenza si carica di fardelli insostenibili e diventa oggetto di studio e di analisi critica per i suoi *difetti*. L'antiromanesimo di marca umanista non solo conosce ulteriori declinazioni, ma viene ormai superato da una prospettiva che richiede interventi concreti e diretti e presuppone, in primo luogo, la mano demiurgica del legislatore. Non conta, per riconoscere che un sentiero affatto nuovo è stato imboccato, che le proposte concrete siano state appena definite. Definito è ormai con chiarezza il futuro protagonista: il legislatore. Definito è il prepotente bisogno di certezza che condanna senz'appello la tradizione giurisprudenziale precedente, con il suo «foltissimo bosco» (*Dei difetti della giurisprudenza*, cap. II) e la sua «tanta farragine di libri di legge» (cap. XX).

È l'avvio di una riflessione binaria che abbraccia, in stretto parallelismo, da una parte le fonti del diritto e la loro ormai imprescindibile riorganizzazione legislativa, dall'altra i modi di esercizio della funzione giurisdizionale, secondo una costante che sarà propria di tutta la riflessione settecentesca, sino al varo del vasto progetto codificatorio della Rivoluzione e alle grandi leggi di organizzazione del potere giudiziario del 1790.

Il glorioso passato che discende dal Medioevo sapienziale, visto a valle del suo lungo percorso storico, si è pericolosamente ingrossato in un «diluvio di opere legali» che ha «riempita la scuola della giurisprudenza di incertezza» e ha «aperto un bel campo ai giudici» (cap. IV), riconoscendo loro, di fatto, un amplissimo e incontrollabile arbitrio decisorio: l'una e l'altro, ormai, definitivamente avvertiti come insostenibili degenerazioni di un ordine giuridico che deve essere interamente rifondato.

Il fervore di iniziative riformatrici che, dal Piemonte alla Toscana, ai ducati padani, investono il panorama delle fonti del diritto e l'organizzazione giudiziaria, toccando anche, per la prima volta, il tema del reclutamento e della professionalizzazione dei giudici, dimostra che il messaggio di Muratori interpretava lo spirito del tempo.

Neppure vent'anni dopo il libretto muratoriano, nel 1764, un altro «libriccino» (come lo definì Alessandro Manzoni) veniva concepito nell'ambiente colto dell'Accademia dei Pugni, inconfondibilmente segnato dalla forte personalità ispiratrice di Pietro Verri: il *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria, ricco di ben altre letture, prima fra tutte quella, drasticamente selettiva e operativamente orientata, dell'«immortale Presidente di Montesquieu», tracciava, in un volume di rara efficacia e di grande fortuna, un disegno di ormai radicale superamento della tradizione.

Il celebre attacco antiromanistico dell'*A chi legge* iniziale, che abbraccia nel comune dileggio anche i *sapientes* dell'età del diritto comune, retrocessi al volgare ruolo di «privati ed oscuri interpreti», funge da collegamento stilistico con gli scritti precedenti. Ma un vero e proprio baratro concettuale si frappone ormai con la riflessione della prima metà del secolo. La critica alla tradizione si traduce nella progettazione di un'alternativa radicale all'ordine giuridico esistente, che rimodella non solo il sistema delle fonti, ma anche un soggetto giuridico che si va sempre più sagomando, a partire dal suo essere, in primo luogo, soggetto di diritti.

È il penale, certo, messo in discussione in tutti i suoi paradigmi fondativi, a occupare il proscenio e a vivere la sua trasformazione più profonda, a conferma di una vocazione tutta italiana alla sua riscrittura. «Diritto e processo vengono rigenerati in una griglia di principi emergenti da un'operazione epocale: il referente etico-religioso che aveva dominato il penale per secoli – ha scritto Mario Sbriccoli in una densa pagina di sintesi – viene ridimensionato per fare luogo alla prevalenza dei diritti, alla laicità e ragione, utilità e proporzione, ordine, certezza e garanzia» (*Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, 2009, p. 27). Non stupisce che le proposizioni normative che la dichiarazione dei diritti dedicherà nel 1789 al tema penale trovino nelle pagine di Beccaria così tante e significative anticipazioni.

In controluce, però, è l'intero ordine giuridico a essere investito da questa epocale rigenerazione. La certezza del diritto ha finalmente trovato un suo fondamento operativo. «Un codice fisso di leggi che si debbono osservare alla lettera» (*Dei delitti e delle pene*, § 4) si sostituisce ormai ai complessi meccanismi di sussidiarietà propri del sistema di diritto comune; interpreta la nuova, assoluta, centralità del legislatore, unico potere abilitato a leggere la natura delle cose e a tradurla in comando normativo; ridisegna gli antichi poteri giustiziali, neutralizzando la giurisdizione, al punto da ridurla a una mera applicazione sillogistica della norma astratta alla fattispecie concreta. Contro l'abborrito dispotismo giudiziario, un solo modello giurisdizionale – il montesquieuiano *puvoir nul* – può avere ormai cittadinanza nel sistema: «non v'è cosa

più pericolosa di quell'assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge» (§ 4). Lo confermerà dieci anni più tardi Gaetano Filangieri, attento interprete dei provvedimenti di riforma della giurisdizione degli ultimi anni del governo di Bernardo Tanucci: «l'arbitrio giurisprudenziale è incompatibile colla libertà civile» (G. Filangieri, *Riflessioni politiche*, 1774, § 3).

La potente semplificazione dell'obbligazione politica, operata dalla metafora giusnaturalistica, incomincia a caricarsi di valori costituzionali, preconstituendo un nuovo ordine politico, per molti versi antitetico alla struttura nobiliare e cetuale antica, non solo fondando il primato della legge (in parallelo all'idealizzazione del principe), ma connotando la legge di quei caratteri di generalità e astrattezza che iniziano a evocare il presupposto fondamentale e rivoluzionario della «norma uguale» e a contraddistinguere come 'antico' l'ordine cetuale. L'ordine politico va ormai ridisegnato prescindendo dai corpi.

Lo Stato di giustizia, come «società di società» (J.-É.-M. Portalis, *Discours préliminaire au premier projet de Code civil*, 1801), come contenitore di «tutte le famiglie e di tutti i collegi» (J. Bodin, *Les six livres de la République*, 1576, § I, 2), di enti e soggetti minori, di *status* distinti e differenziati, come fattore di equilibrio e di temperamento del fisiologico, naturale, pluralismo dei corpi, viene investito da una crescente delegittimazione.

Il 'privilegio' cessa di essere una categoria giuridica fondamentale; il diritto ha ormai nell'eguaglianza il suo principale e indefettibile fondamento (G. D'Amelio, *Illuminismo e scienza del diritto in Italia*, 1965). Lo stesso pluralismo diventa particolarismo e inizia a essere avvertito come disvalore.

La progettazione delle riforme accentua la crisi dell'ordine antico e ne avvicina il superamento, aprendo la strada a un inedito dispiegamento della sovranità e a una rifondazione completa della stessa tipologia statale.

## **Il superamento della tradizione: l'interesse proprietario**

Anche sotto un altro profilo, il secondo Settecento si apriva, nelle diverse isole riformatrici italiane, a una più ampia circolazione europea e parallelamente a un più incisivo intervento sulle sedimentate strutture patrizie dei ceti dirigenti.

Se l'«Assolutismo empirico» della prima metà del secolo – per riprendere una celebre distinzione di Franco Valsecchi – si era costruito secondo modelli di stretta assimilazione tra i sovrani e le diverse nobiltà territoriali, i cui criteri di legittimazione venivano autoritativamente scanditi dalla legge del principe – è il caso della legge toscana sulla nobiltà del 1750 –, l'«Assolutismo illuminato» della seconda metà innesca fermenti e contraddizioni del tutto nuovi.

Spicca certamente il tema della proprietà, centrale nei processi di contrasto delle grandi carestie degli anni 1763 e 1764 e ancora del 1766. È il caso della Napoli di Bernardo Tanucci, oppositore strenuo, sin dagli anni di Carlo di Borbone, della «mala bestia padronale» e della «tirannide feudale», e ora attento alle sollecitazioni che giungevano dalla riflessione di Antonio Genovesi e Ferdinando Galiani. È il caso, in

particolare, in un contesto più favorevole di quello meridionale, della Toscana dei primissimi anni leopoldini, ispirati dal ritorno in patria di Pompeo Neridopo l'esperienza milanese della giunta del censimento, che giunge a varare inediti provvedimenti di liberalizzazione del commercio dei grani e di superamento degli antichi meccanismi di regolazione annonaria.

Auspice la crescente diffusione nella penisola – Toscana in testa – della fisiocrazia, il commercio dei grani cessa, all'improvviso, di costituire il principale oggetto della polizia economica del principe. «Il principio di mercato», secondo la fortunata espressione di Steven Kaplan, prevale sul «luogo di mercato»; viene sottratto alla *police*, per essere interamente restituito all'economia politica.

Libera estrazione dei grani, sperimentazione e diffusione di nuove tecniche agronomiche, nuovi assetti fondiari da realizzare attraverso una politica generale di allivellazione di terre, in gran parte da sottrarre all'uso improduttivo della proprietà ecclesiastica, comunitativa o feudale, avrebbero avuto il compito di sviluppare l'agricoltura e la sua produzione.

Questa centralità della proprietà possiede, in ogni caso, una rilevanza che non è solo congiunturale. Intorno alla proprietà viene infatti a ruotare un decisivo percorso di aggiornamento istituzionale che tocca la riscrittura dei meccanismi di prelievo fiscale e dell'imposta, e insieme la messa a punto di nuovi criteri di legittimazione delle classi dirigenti. Si avvia una nuova direttrice – proprietà-censo-rappresentanza – dalle notevoli implicazioni costituzionali. La stessa *pubblica felicità*, tema ricorrente della letteratura politica settecentesca, inizia a battere nuove strade. Abbandona le minute regolazioni dell'*Etat bien policé* e si affida sempre di più alla centralità dell'*interesse* e a un potente desiderio di amministrare da sé i propri affari.

A Milano, il completamento del catasto geometrico-particellare avviene, intorno alla metà del secolo, parallelamente a una grande riforma delle comunità che affida la guida dei consigli comunitativi agli stessi estimati, ai maggiori proprietari fondiari, applicando per la prima volta il principio, già nel 1747 formulato da Pompeo Neri, secondo il quale «veramente la proprietà del terreno è il fondamento del censo, e il censo è il vero e primitivo fondamento della nobiltà» (*Discorso secondo tenuto nell'adunanza dei deputati alla compilazione di un nuovo codice delle leggi municipali della Toscana. Sotto di 22 giugno 1747*, ora in app. a M. Verga, *Da 'cittadini' a 'nobili'. Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, 1990, p. 361). Così, in Piemonte, misurazioni delle terre e provvedimenti normativi sul «buon reggimento delle comunità» vanno di pari passo, ridefinendo ruolo e funzioni dei corpi locali e insieme i criteri di accesso alle magistrature municipali.

In Toscana, infine, è di nuovo Pompeo Neri, il grande realizzatore della riforma milanese, ad avviare nel 1769 un primo intervento diretto sulle magistrature sulla base della «regola di rilasciare a chi paga i tributi tutte le più desiderabili soddisfazioni» (*Progetto di Pompeo Neri per l'Unione della Parte e de' Nove*, in Archivio di Stato di Firenze, *Segreteria di Gabinetto*, filza 107, cc. 4-5), aprendo la strada a quella riforma delle comunità che verrà progettata e realizzata in continuo contrappunto con le elaborazioni teoriche della fisiocrazia. A conferma che l'Illuminismo giuridico italiano era in grado di progettare e mettere in pratica un proprio modello di *administration des propriétaires* e di porsi quindi in ravvicinata sintonia con i grandi esperimenti riformatori d'oltralpe, dai tentativi di Anne-Robert-Jacques Turgot e Pierre Samuel Du Pont de Nemours, alle assemblee provinciali di Jacques Necker.

La nobiltà – con l'affollarsi delle resistenze e delle opposizioni che è facile immaginare – inizia a passare in seconda linea: il censo e la proprietà esprimono, sempre di più, il principale canone di adeguatezza al governo della cosa pubblica.

Il governo rappresentativo, certo, è ancora di là da venire; la proprietà perimetra una 'libertà' che ha pur sempre il suo pernio nella «sicura possessione della vita, dell'onore, dei beni» e che poco ha a che spartire con il «governo democratico» (P. Verri, *Lettera ad Alessandro Verri*, 24 nov. 1779, in un passo recentemente messo in luce da Antonio Trampusnella sua *Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei lumi*, 2009, pp. 64-65).

Il sentiero patrizio, nondimeno, si è bruscamente interrotto: «la proprietà è quella che genera il cittadino ed il suolo è quello che l'unisce alla patria» (G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, libro II, cap. III). La proprietà si candida ormai a divenire l'imprescindibile criterio di legittimazione verso una piena cittadinanza politica.

### **Oltre il Settecento: l'incontro con la frattura rivoluzionaria**

Dunque, anche gli italiani, come i francesi di un celebre luogo de *L'ancien régime et la révolution* (1856) di Alexis de Tocqueville, avevano «voluto le riforme prima di volere la libertà»? E, fortemente impregnati delle dottrine fisiocratiche, avevano «già concepito tutte le riforme sociali e amministrative che saranno poi fatte dalla Rivoluzione, prima ancora che l'idea delle istituzioni libere [avesse] cominciato a farsi strada nel loro spirito» (*L'ancien régime et la révolution*, libro III, cap. III; *L'antico regime e la rivoluzione*, a cura di G. Candeloro, 1981, p. 196)?

In realtà, in Italia, nei decenni antecedenti la rivoluzione, non erano mancati spunti costituzionali significativi. Si pensi ai voluminosi lavori preparatori del progetto costituzionale di Pietro Leopoldo, che si avvia in Toscana, nella primavera del 1779, su iniziativa diretta del principe e nella stupefatta diffidenza dei suoi ministri. Si pensi, in altro e diverso contesto e con diverse prospettive, alle pagine della *Scienza della legislazione* di Filangieri, che inizia a essere pubblicata a Napoli, nel 1780: pagine nelle quali fanno la loro comparsa i temi nuovissimi delle leggi fondamentali, dei censori, della libertà di stampa, dell'opinione pubblica. Anticipazioni in entrambi i casi rilevanti, che potrebbero far pensare a corposi, univoci, approdi costituzionali di un riformismo in grado di passare senza incertezze progettuali, dal piano fisiocratico della comunità dei possessori al piano nuovo e sconosciuto, improvvisamente dischiuso dall'esperimento rivoluzionario delle colonie americane, di un pieno approdo costituzionale alla comunità politica.

Ma se nella vorace curiosità di un principe illuminato come Pietro Leopoldo o nella complessa letteratura sottesa al capolavoro di Filangieri, è possibile tracciare una marcia di progressivo avvicinamento intellettuale alle fonti anche ravvicinate della Rivoluzione francese – troncate nel caso del giovane intellettuale napoletano da una morte precoce, nell'estate 1788, – nessun percorso dotato di sufficiente effettività può esser riscontrato nella concreta vicenda istituzionale. Generalizzando un giudizio di Mario Mirri, occorre francamente riconoscere che i molteplici interessi costituzionalistici che si diffusero in Italia, in particolare dopo la dichiarazione d'indipendenza americana, non divennero mai «l'occasione o lo stimolo per l'avvio di una coerente e forte iniziativa politica in vista di un nuovo assetto costituzionale»

(*Riflessioni su Toscana e Francia, riforme e rivoluzione*, Atti del Convegno "1789 in Toscana. La Rivoluzione francese nel Granducato", «Annuario dell'Accademia etrusca di Cortona», 1990, p. 145).

L'approdo alla frattura rivoluzionaria, alle potenti novità del potere costituente e della dichiarazione dei diritti, avverrà per l'Italia, per linee esterne, imposte dalla folgorante campagna d'Italia del giovane Bonaparte, a conferma della difficile confluenza del percorso riformatore italiano nell'alveo degli esiti rivoluzionari d'oltralpe.

E il cantiere delle riforme, con le sue fughe in avanti e i suoi improvvisi arretramenti – come dimostrava emblematicamente, nel 1786, in campo penale la vicenda della *Leopoldina*, della grande riforma della legislazione criminale toscana, espressione di una mediazione particolarmente sofferta tra un progetto che aveva le sue radici nel più avanzato Illuminismo giuridico e una realizzazione che si scontrava con l'impermeabilità sarà, prima, di fatto bloccato dalla sordina imposta alle riforme dai cambi dinastici e dalla crescente impossibilità di serrare le fila del processo riformatore, e quindi invaso, all'improvviso, da un flusso istituzionale, ramificato e impetuoso, e già stratificato nelle formalizzazioni legislative delle novità rivoluzionarie.

Neppure il penale, la cerniera indubbiamente più stretta che poteva agganciare con significativa continuità la progettazione dell'Illuminismo giuridico italiano agli sbocchi rivoluzionari, riusciva completamente a serrarsi. Tanto meno le altre dimensioni fondamentali della modernità giuridica, dal potere costituente al grande progetto codificatorio, dalla definitiva neutralizzazione della funzione giurisdizionale al rapido sviluppo di un'amministrazione generale dello Stato: dimensioni rimaste, dal versante italiano, sul piano progettuale e ancor di più sul piano della formalizzazione normativa, sempre molto al di qua della frattura rivoluzionaria, a partire dall'assoluta estraneità di un riformismo, necessariamente circoscritto nei rigorosi limiti di compatibilità dell'assolutismo illuminato, alla straordinaria presa di forza del potere costituente, chiamato a cancellare l'ordine antico, a instaurare il nuovo ordine individuale del diritto e a fare dello stesso principe un semplice organo costituito. Quel potere costituente che in Francia si stava facendo forte non solo di astratte dichiarazioni dei diritti, ma di un assetto istituzionale fissato e compiutamente definito in un'ampia elaborazione normativa, dai corposi testi costituzionali del 1791, 1793, 1795, ai primi codici rivoluzionari, alle grandi leggi generali sull'organizzazione ministeriale, l'organizzazione della giustizia, la cassazione, l'articolazione del territorio, le assemblee amministrative, le municipalità.

Palestra di un inedito costituzionalismo nazionale e significativo momento di incubazione delle primissime prospettive risorgimentali, che si nutrivano di una forte continuità, sia di uomini sia di idee, con le precedenti fasi riformatrici – si pensi, in particolare, al caso napoletano –, il triennio giacobino non potrà così nascondere i segni inconfondibili di una forzata assimilazione di un tessuto istituzionale, ancora per molti versi 'antico', persino nelle più illuminate isole riformatrici, alla legislazione termidoriana, a partire dalla stessa trasfigurazione repubblicana, certo consapevolmente prefigurata da non pochi «patrioti», ma pure impostasi nel solco di una «trasmutazione» politica avvenuta pur sempre a «opera di avvenimenti casuali» (G. Compagnoni, *Saggio di vocabolario democratico*, 1798, in un passo opportunamente valorizzato da L. Mannori nel suo saggio *La crisi dell'ordine plurale. Nazione e costituzione in Italia tra Sette e Ottocento*, in *Ordo Iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, 2003, p. 160).

La promulgazione delle prime costituzioni italiane avveniva così in uno stampo già forgiato oltralpe, nel 1795, dalla «costituzione della madre repubblica francese» (Costituzione napoletana, 1799; Rapporto del Comitato di legislazione al governo provvisorio).

La forbice istituzionale si allarga quindi improvvisamente, con l'incalzare dei vorticosi tempi rivoluzionari. Il percorso tra riforme e rivoluzione si fa accidentato e quella che sinora è stata una piena compartecipazione dell'avanguardia della cultura giuridica italiana e dei suoi notevoli tentativi di radicamento istituzionale nel movimento dei lumi, prima si arresta bruscamente con l'archiviazione dell'assolutismo illuminato e della collaborazione tra intellettuali e principi riformatori, quindi, vestiti i nuovi panni rivoluzionari, deve forzatamente calarsi in un canale unidirezionale di recezione, su cui si appunteranno presto le feroci critiche di un Vincenzo Cuoco all'astrattismo dei giacobini italiani.

Il corto circuito del 1799 e la repressione nel sangue degli esperimenti rivoluzionari ne saranno la conferma drammatica: il travaso delle novità della rivoluzione, nonostante la sensibilità di non pochi intellettuali, da Filippo Buonarroti a Mario Pagano, con il suo lucido progetto di repubblica democratica, era avvenuto nel solco aperto dalle armate francesi.

‘Terminata la rivoluzione’, nel giugno 1800, Marengo apriva una più pacificata assimilazione delle disperse istituzioni italiane alla legislazione del consolato e presto dell'impero. Anche per la penisola, ormai, il secolo giuridico poteva dirsi iniziato.